

IL DIRITTO DEL MINORENNE ALL'EDUCAZIONE CRISTIANA NELLA CHIESA

Gabriela Eisenring

1. INTRODUZIONE

Il diritto all'educazione fa parte incontestabilmente dei diritti fondamentali di ogni uomo¹. Questo diritto naturale, che ogni bambino possiede grazie alla sua dignità di persona, fu denominato "santo" dal Concilio Vaticano II², dato che si tratta di un diritto fondamentale che l'uomo riceve al momento della sua nascita.

Anche la legislazione della Chiesa latina, alla quale si limita questo studio, conosce un tale diritto fondamentale, che non è però da confondere con il diritto naturale, dato che si tratta di un diritto fondamentale *nella* Chiesa, che si deve riconoscere a tutti i cristiani grazie al Battesimo. Si tratta del diritto fondamentale all'educazione cristiana di tutti i fedeli, che viene regolato nel can. 217 del Codice di Diritto Canonico del 1983³, secondo cui

¹. Cfr. Art. 26 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 10-12-1948.

². Cfr. Dichiarazione Conciliare *Gravissimum educationis*, n. 1.

³. Qualora si citino canoni senza esplicitarne la fonte, essi apparterranno a questo Codice.

ogni battezzato ha diritto all'educazione cristiana con la quale viene formato gradualmente al conseguimento della maturità propria della persona umana e nello stesso tempo a conoscere e vivere il mistero della salvezza. Questo canone è ispirato a sua volta dalla dottrina del Concilio, secondo la quale tutti i battezzati hanno diritto all'educazione cristiana⁴.

Malgrado il diritto all'educazione cristiana abbia origine con il Battesimo indipendentemente dall'età del battezzando, e il battezzato lo mantenga per tutta la sua vita, ciò nonostante questo diritto diventa attuale per sua propria natura soprattutto per bambini e giovani. Per questo motivo la presente relazione ha lo scopo di esaminare il diritto del minore nella Chiesa e di rilevare le particolarità interessanti di questo diritto.

Una di queste particolarità appare nella questione dei destinatari concreti di questo diritto. Malgrado la Chiesa abbia in ragione della sua fondazione e missione un diritto all'educazione e lo faccia valere conformemente al can. 794 § 1, e obblighi perciò i pastori di anime anche nel can. 794 § 2 a fare di tutto, affinché i fedeli cristiani ricevano un'educazione cattolica, d'altra parte sono i genitori a dover essere riconosciuti come i destinatari primari. Essi sono anche nella Chiesa gli educatori principali⁵. Così è soprattutto obbligo dei genitori di provvedere all'educazione cristiana, e inoltre secondo la dottrina trasmessa dalla Chiesa⁶.

Il bambino ha così un diritto soprattutto di fronte ai suoi genitori, avendo essi un dovere primario. Di questo tratta espressamente il can. 226 § 2, quando parla dei diritti dei laici⁷.

4. In questo senso *Gravissimum educationis*, n. 2: "omnibus christianis, quippe qui, per regenerationem ex aqua et Spiritu Sancto nova creatura effecti, filii Dei nominentur et sint, ius est ad educationem christianam".

5. Cfr. *Gravissimum educationis*, n. 3, can. 226 § 2 e can. 1136.

6. Cfr. can. 226 § 2 e vedi anche cann. 793 § 1 e 835 § 4.

7. "Parentes, cum vitam filiis contulerint, gravissima obligatione tenentur et iure gaudent eos educandi; ideo parentum christianorum imprimis est

E' interessante rimarcare che questo contenuto normativo era presente fino allo schema del 1982 nel § 2 del can. 217, oggi in vigore⁸. Oltre che nel can. 226 il Codice menziona spesso in diverse norme che i genitori hanno un obbligo primario di educare⁹; questo comporta che l'educazione ha il suo campo primario nell'ambito familiare, ciò che conduce a chiare particolarità nella formalizzazione di questo diritto fondamentale.

Questo riconoscimento dei genitori come educatori primari è anche chiaramente evidente dalla maniera in cui la Chiesa protegge l'educazione cristiana e rispettivamente cattolica. La Chiesa richiede la "promessa" del partner cattolico nei matrimoni misti e in quelli con disparità di culto secondo i cann. 1125 1° e 1086. Il Codice prevede una pena nel caso del non compimento del diritto all'educazione cristiana: "i genitori o coloro che ne fanno le veci, che danno i loro figli a battezzare o ad educare in una religione acattolica, siano puniti con una censura o con

christianam filiorum educationem secundum doctrinam ab Ecclesia traditam curare".

⁸. Il can. 217 vigente ora apparve nei primi schemi nel progetto della legge fondamentale, cfr. PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, *Schema Legis Ecclesiae Fundamentalibus cum Relatione*, Typis Polyglottis Vaticanis 1969, p. 16 can. 24, il cui § 2 contiene questo dovere dei genitori di educare i figli; cfr. anche *ibidem*, p. 86 can. 24, che affermava: "Ius ad educationem christianam christifidelibus competit, atque parentes obligatione tenentur eandem curandi". Cfr. *idem*, *Relatio complectens synthesim animadversionum ab Em. mis atque Exc. mis Patribus Commissionis ad novissimum Schema Codicis Iuris Canonici exhibitarum, cum responsionibus a Secretaria et Consultoribus datis* (in seguito: *Relatio* 1981) Appendix can. 17 § 2 in "Communicationes", XV, 1983, p. 93 *idem*, *Codex Iuris Canonici Schema novissimum iuxta placita Patrum Commissionis emendatum atque Summo Pontifici praesentatum* (in seguito: *Schema Codicis* 1982), Typis Polyglottis Vaticanis 1982, p. 36, can. 217 § 2. Prima della pubblicazione del nuovo Codice venne invece tolto il § 2 e trasferito al § 2 del can. 226.

⁹. Cfr. can 774 § 2, can. 1136, can. 793, can. 835 § 4 e cann. 1154 e 1689. Vedi anche "Communicationes", IV, 1973, p. 76.

un'altra giusta pena"¹⁰. Il Codice stabilisce inoltre che, effettuata la separazione, si provveda debitamente al sostentamento e all'educazione dei figli¹¹. Il Diritto Canonico ha da una parte riconosciuto con queste norme il ruolo primario dei genitori, e vuole dall'altra garantire che l'educazione si attenga ai principi cristiani¹². In questa breve esposizione si risalterà soprattutto questo compito dei genitori.

Una seconda particolarità rispetto a questo diritto fondamentale si trova nel fatto che i bambini accanto al loro diritto di fronte ai genitori non hanno in generale il pieno esercizio dei loro diritti di fronte a terzi – dato che si trovano sottoposti alla potestà dei genitori. I bambini hanno però secondo la loro età e capacità i diritti e i doveri fondamentali di tutti i fedeli cristiani, e a seconda della parziale maggiore età hanno diritti propri attraverso i quali vengono limitati i diritti dei genitori. Ciò si spiega dal fatto che la potestà dei genitori in cause spirituali è limitata in casi determinati dalla legge divina o dal Diritto Canonico secondo il can. 97 § 2. Così i minorenni possono rappresentare da sé i loro diritti davanti al tribunale a partire dai 14 anni, mentre tra i 7 e i 14 anni, nel caso di diritti propri, possono farlo attraverso un curatore costituito dal giudice.

Una terza particolarità di questo diritto fondamentale è data dal fatto di trattarsi di una situazione giuridica che si deriva dalla comunione nella fede e nei Sacramenti (*conditio communionis*¹³). Perciò il can. 217 deve essere esaminato nel contesto del can. 213, dato che non si può realizzare pienamente un'educazione cristiana senza l'annuncio della parola di Dio e la ricezione dei

¹⁰. Cfr. can. 1366.

¹¹. Cfr. can. 1154.

¹². Cfr. SEGUI DE VIDAL, M., *Los menores de edad en el Derecho Canónico*, Tesi dottorale, *pro manuscripto*, Università di Navarra, Pamplona 1979, p. 315.

¹³. Cfr. HERVADA, J., *Elementos de Derecho Constitucional Canónico*, Pamplona 1987, p. 119.

Sacramenti¹⁴. Il can. 213 stabilisce il diritto di tutti i fedeli cristiani di ricevere dai sacri pastori gli aiuti che derivano dai beni spirituali della Chiesa, soprattutto dalla parola di Dio e dai Sacramenti. E anche qui, malgrado si tratti di un diritto fondamentale di fronte ai ministri dei Sacramenti, i genitori hanno un compito importante che sarà esposto più dettagliatamente.

A continuazione si esamineranno gli aspetti canonico-giuridici del diritto fondamentale all'educazione cristiana dal punto di vista del minore: cosa comporta questo diritto, che ruolo svolgono i genitori e quali diritti propri ha il minore. Il problema sarà limitato a questi ambiti; la questione dell'educazione cattolica e della sua relazione con la scuola sarà solo toccata nella misura in cui i genitori vi abbiano un compito concreto.

2. CONTENUTO DEL DIRITTO ALL'EDUCAZIONE CRISTIANA

Il can. 217 cita due fini dell'educazione: da una parte quello naturale, che è orientato a raggiungere la maturità della persona umana, dall'altra quello soprannaturale, cioè la conoscenza del mistero della salvezza e lo stile di vita orientato ad esso¹⁵. Dato che l'ordine soprannaturale assume quello naturale, lo santifica e lo eleva, questi due aspetti non possono venir separati, così che il diritto all'educazione del battezzato viene completamente e integralmente circoscritto. Un'educazione che vuole raggiungere tutta la persona deve essere integrale¹⁶. Così lo formula esplicitamente il can. 795, quando circoscrive ciò che significa la vera

¹⁴. Cfr. a questo proposito Costituzione Dogmatica *Lumen gentium*, n. 37.

¹⁵. *Christifideles, quippe qui baptismo ad vitam doctrinae evangelicae congruentem ducendam vocentur, ius habent ad educationem christianam, qua ad maturitatem humanae personae prosequendam atque simul mysterium salutis cognoscendum et vivendum rite instruantur*".

¹⁶. Cfr. *Gravissimum educationis*, n. 2.

educazione: questa dovrebbe tendere ad una formazione integrale della persona umana, avendo di mira il suo fine ultimo e nello stesso tempo il bene comune della societ. In questo senso il can. 1136 enumera come aspetti dell'educazione quello fisico, sociale, culturale, morale e religioso.

Bisogna tuttavia dire che questi aspetti dell'educazione non sono stati citati perché possano interessare di per sè l'ordinamento giuridico della Chiesa, ma solo nella misura in cui si trovano in relazione con l'educazione morale-religiosa, cio l'educazione nella fede¹⁷. Dato per che la "vera" formazione si deve orientare ad una formazione integrale, quella umana non può naturalmente separarsi da questa, e così viene anch'essa citata dal Codice.

Perciò si può dire che questo diritto si riferisce più concretamente, nell'ambito del Diritto Canonico, ad una educazione nella fede cattolica, dato che l'educazione profana è compito dei genitori e sussidiariamente dello Stato. Nel Diritto Canonico devono al contrario venir distinti gli aspetti specifici seguenti.

In primo luogo si deriva che tutti gli aspetti educativi sono penetrati dallo spirito cristiano. Il can. 1136 parla della responsabilità dei genitori in questo ambito. Per quel che concerne le scuole, ogni bambino ha diritto di frequentare quella scuola nella quale viene provveduto alla dottrina cattolica¹⁸, dato che i genitori sono tenuti ad affidare i loro figli a quei luoghi educativi dove la totalità dell'insegnamento concorda con la dottrina della Chiesa¹⁹. Sulla relazione tra il diritto all'educazione nella fede e il compito dei genitori verrà ancora accennato in seguito.

L'educazione nella fede comprende più concretamente il diritto alla trasmissione delle verità della fede cristiana, cioè il

17. Cfr. HERVADA, J., Comentario al can. 211, in "Código de Derecho canónico", EUNSA, Pamplona 1987.

18. Cfr. can. 798.

19. In caso di impossibilità i genitori sono tenuti a proporzionare questa educazione cattolica con altri mezzi (cfr. can. 798).

diritto di ricevere contenuti intellettuali attraverso lo studio della dottrina. Il bambino ha così il diritto di ricevere, conformemente alla sua età, la conoscenza necessaria sulle verità della fede. Questo diritto viene esplicitamente definito anche nel can. 213. Secondo questo canone il diritto all'ascolto della parola di Dio è un diritto fondamentale e spetta così anche ad ogni minorenni. Questo diritto viene formulato più concretamente nei libri III e IV del Codice. Esso comprende tre ambiti: l'istruzione catechetica, la predica e la spiegazione approfondita del messaggio evangelico. Il diritto si orienta così secondo la partecipazione corrispondente al munus *docendi* : per quel che concerne i pastori della Chiesa, essi devono mettere a disposizione i mezzi, e soprattutto verificare i contenuti di questa istruzione in base alla loro ortodossia, regolare la catechesi e provvedere che anche il can. 229 venga garantito. Anche qui, accanto alla gerarchia della Chiesa, sono di nuovo tutti i fedeli, e naturalmente i genitori, ad avere questo dovere, specialmente nei riguardi dei minorenni²⁰. Essi devono trasmettere ai loro figli i contenuti intellettuali delle verità della fede, dato che sono i primi responsabili che i loro figli ricevano una formazione religioso-dottrinale²¹.

Sono soprattutto i genitori ad essere tenuti a svolgere questo compito; conseguenza della vocazione divina che hanno ricevuto e che li pone ad essere i primi educatori nella fede e a introdurre i loro figli nella vita cristiana. Questa azione che compiono i genitori è una chiara espressione del sacerdozio comune dei fedeli e si basa su un diritto proprio e non su una approvazione della gerarchia, poiché avere il diritto di essere i primi evangelizzatori dei figli è una partecipazione e modificazione del diritto fondamentale di tutti i fedeli di espandere il messaggio

²⁰. Cfr. in particolare can. 774 § 2 e can. 793 § 1, che parla del diritto e del dovere dei genitori di educare i figli nella fede.

²¹. Cfr. can. 774 § 2.

divino di salvezza²². Così i genitori devono trasmettere ai loro figli la verità della fede. Questo mette in rilievo l'importanza della catechesi, dove i genitori hanno un compito unico e primario²³, che porta a che la fede sia viva, vissuta e attiva²⁴. Dovrebbero così ottenere che la dottrina diventi vita nei loro figli, cioè che nasca un'unità di vita.

L'educazione nella fede comprende anche il diritto a una formazione nella pietà e nelle virtù, dato che è difficilmente immaginabile una educazione nella fede senza la pratica della vita cristiana. In questo ambito sono soprattutto i genitori ad essere coinvolti, dato che hanno il compito di introdurre i figli alla pratica della dottrina cristiana e ciò soprattutto attraverso la parola e l'esempio²⁵. Questo è chiaramente evidente, poiché una spiegazione delle verità della fede servirebbe a ben poco, se i figli non vedessero nei loro genitori le conseguenze di una vita cristiana. L'esempio è di così grande importanza –persino quando i genitori non se lo propongono– perché i genitori hanno una influenza costante sui figli: la famiglia è la prima comunità educativa e le loro azioni educano o provocano altrimenti il contrario²⁶.

In questo diritto infine deve essere compreso in un certo modo anche il diritto alla ricezione dei Sacramenti, dato che l'educazione dottrinale e la vita di pietà si possono solo sviluppare con questi mezzi portatori di salvezza. Il Codice

²². Cfr. can. 211.

²³. Cfr. Giovanni Paolo II, Scritto Apostolico *Catechesi Tradendae* (in seguito: *Catechesi Tradendae*) 18.10.1979, nn. 16 e 68, AAS 71, 1979, pp. 1290, 1333 e 1334.

²⁴. Cfr. Decreto *Christus Dominus*, n. 14 e vedi anche *Catechesi Tradendae*, n. 19.

²⁵. Cfr. cann. 835 § 4 e 774 § 2.

²⁶. Cfr. VILADRICH, P. J., *Agonía del matrimonio legal. Una introducción a los elementos conceptuales básicos del matrimonio*, Pamplona 1989, p. 200. Costituzione Pastorale *Gaudium et spes*, n. 48.

regola concretamente questo diritto nel can. 213 e lo statuisce anche come diritto fondamentale di tutti i credenti. I Sacramenti verranno trattati nel punto seguente. Rispetto ai Sacramenti può venir detto che non sono principalmente i genitori a dover compiere questo dovere. Tuttavia hanno anche un compito importante, che vedremo in seguito: devono cercare coloro che sappiano trasmettere questi contenuti in modo adeguato. A continuazione verrà mostrato quali contenuti comprende il diritto ai Sacramenti per un minorente.

3. I SACRAMENTI COME ASPETTO DELL'EDUCAZIONE NELLA FEDE

Come è già stato menzionato prima, il diritto all'educazione nella fede cattolica comprende da una parte il fatto di ricevere i contenuti intellettuali delle verità della fede, dall'altra, il diritto all'educazione nella pietà e nelle virtù. Questo però non è ancora sufficiente per una integrale educazione nella fede. Il can. 213 stabilisce come secondo aspetto il diritto alla ricezione dei Sacramenti come diritto fondamentale di tutti i fedeli, e questo ha una stretta relazione con il diritto all'educazione cristiana: si potrebbe persino dire che in un certo senso è anche conseguenza di questo diritto, dato che l'educazione religioso-dottrinale e la formazione nella pietà e nelle virtù possono svilupparsi completamente solo con l'amministrazione dei Sacramenti.

a. *Il Battesimo*

Il can. 213 stabilisce in generale il diritto fondamentale alla ricezione dei Sacramenti, ma bisogna comunque dire che la situazione giuridica dei fedeli relativa ai singoli Sacramenti non è per tutti la stessa. Così per quanto riguarda il Battesimo, non si può parlare nel senso stretto della parola di un diritto fondamentale del fedele, dato che non è ancora membro del

popolo di Dio, il che è una condizione per l'ammissione di un diritto fondamentale. Questo non significa per sé che non esista affatto una relazione con la Chiesa. Egli si trova già in una certa relazione, dato che tutti gli uomini sono stati chiamati da Dio alla salvezza e di conseguenza possono diventare membri della Chiesa. Così l'uomo che non appartiene ancora alla Chiesa è ordinato a diventare parte di essa²⁷, il che conduce a conseguenze canonico-giuridiche, che vengono qui illustrate per il caso dei minorenni.

E' vero che il bambino non ha un diritto fondamentale al Battesimo, ma si può tuttavia parlare in un certo senso di un diritto fondamentale, cioè quello di appartenere al popolo di Dio. Questo si può dedurre dal fatto che la chiamata di Dio²⁸ a diventare parte del popolo di Dio è universale e trova le sue radici nella volontà di fondazione di Cristo, che per l'uomo non ha solo fondato la Chiesa, ma anche la chiamata universale alla salvezza.

Per quel che concerne il bambino, il Codice stabilisce inoltre un dovere dei genitori –sebbene non si tratti di un rigoroso diritto fondamentale–, e cioè quello di provvedere affinché i loro figli vengano battezzati entro le prime settimane di vita; se il bambino è in pericolo di morte deve venir battezzato senza indugio²⁹. Si tratta di un dovere giuridico, come lo mostra chiaramente l'evoluzione che questo canone ha subito nella revisione.

Il can. 770 del Codice del 1917 non parlava in nessun momento dei genitori³⁰. Ma già nello schema del 1975 erano menzionati, dove si confermava che i genitori hanno il dovere di

27. Cfr. *Lumen gentium*, n. 13.

28. Cfr. HERVADA, J., *Elementos de...*, op. cit., p. 150.

29. Cfr. can. 867.

30. "Infantes quamprimum baptizentur; et parochi ac concionatores frequenter fideles de hac gravi eorum obligatione commoneant.

provvedere a far battezzare i loro figli entro le prime settimane di vita³¹. Il can. 80 § 1 dello schema del 1980 concretizzava ancora relativamente alle prime settimane, che il Battesimo dovrebbe aver luogo il più presto possibile dopo la nascita³². Questo canone venne accettato senza ulteriori modificazioni nel can. 867 oggi in vigore³³.

Si tratta così di un dovere giuridico che è inescusabile, dato che non c'è nessun motivo che esoneri i genitori da questo dovere, poichè il Sacramento del Battesimo è necessario per la salvezza dell'anima e per la vita sacramentale³⁴. Dunque si può dire che il bambino non ha un diritto fondamentale nel senso stretto della parola, ma che ha diritto ad una educazione nella fede, che presuppone fino a un certo grado la ricezione del Battesimo. Così il bambino ha un diritto di fronte ai genitori, dato che questi devono provvedere a che il parroco amministri questo Sacramento, sempre che concorrano le condizioni che si esigono nel can. 868 § 1. Questo mette di nuovo in rilievo l'importante

31. "Parentes obligatione tenentur curandi ut infantes intra priores post nativitatem hebdomadas baptizentur, et parochi curent ut de hac obligatione fideles debite instruantur". PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI, *Schema documenti Pontificii quo disciplina canonica de Sacramentis recognoscitur* (in seguito *Schema de Sacramentis* 1975), Typis Polyglottis Vaticanis 1975, p. 26, can. 30 § 1.

32. "Parentes obligatione tenentur curandi ut infantes intra priores hebdomadas baptizentur; quamprimum post nativitatem, immo iam ante eam, parochum adeant ut sacramentum filio petant et debite ad illud praeparentur". PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI, *Schema Codicis Iuris Canonici iuxta animadversiones S.R.E. Cardinalium, Episcoporum Conferentiarum, Dicasteriorum Curiae Romanae, Universitatum Facultatumque ecclesiarum necnon Superiorum Institutum vitae consecratae recognitum* (in seguito: *Schema Codicis* 1980), Libreria Editrice Vaticana 1980, p. 195.

33. Cfr. *Relatio* 1981, in "Communicationes", XV, 1983, p. 181, can. 821 § 1, *Schema Codicis* 1982, p. 160, can. 867 § 1.

34. Cfr. TEJERO, E., Commentario al can. 867, in "Código de EUNSA", op. cit.

ruolo dei genitori in questo campo. Relativamente al Battesimo, il Codice stabilisce inoltre che i genitori, il parroco e i padrini abbiano cura che non venga imposto un nome estraneo al senso cristiano.

Il Codice non conosce nessuna diretta possibilità di coercibilità nel caso di un inadempimento da parte dei genitori, dato che un bambino non può venir battezzato senza il consenso dei genitori, salvo che si trovi in pericolo di morte³⁵. Come è già stato menzionato precedentemente, il Codice prevede nel can. 1366 come atto punibile solo il caso in cui i genitori o coloro che ne fanno le veci provochino un battesimo o un'educazione acattolica dei loro figli, non il caso dell'inadempimento.

Come è stato evidenziato precedentemente, sono i genitori a dover provvedere che il loro bambino venga battezzato nelle prime settimane. Per contro il bambino ha un diritto proprio col raggiungimento dell'età della ragione. Così un bambino – normalmente a 7 anni– può ricevere il Battesimo addirittura contro la volontà dei genitori, e rivendicare questo diritto davanti al tribunale per mezzo di un curatore costituito dal giudice³⁶. Il Diritto Canonico riconosce al bambino a questa età una capacità sufficiente

–indipendentemente dalla volontà dei genitori– per decidere da solo la sua entrata nella Chiesa. Dato che per i Sacramenti si tratta di cosiddette "cause spirituali", il bambino non è sottoposto alla potestà dei genitori³⁷. Di conseguenza ha la precedenza il diritto del bambino anche quando i genitori vogliono battezzarlo senza la sua volontà, dato che a partire da questa età è necessario il suo consenso per la ricezione del Battesimo. Nel caso di un possibile conflitto con i genitori, il bambino dovrebbe venire aiutato nel catecumenato e nella formazione. Al raggiungimento

³⁵. Cfr. can. 868 1°.

³⁶. Cfr. cann. 851 1° e 852 § 1.

³⁷. Cfr. cann. 98 § 2 e 1478 § 3.

del 14° anno di età il minorente può far valere conformemente al can. 1478 § 3 addirittura da sè il suo diritto davanti al tribunale.

b. *La Cresima*

Si tratta in generale di un rigoroso diritto del fedele, che si deriva dal can. 213 e che può essere considerato anche come conseguenza dell'educazione nella fede. Sembra comunque che non si tratti di un dovere giuridico dei fedeli³⁸. Questo diritto trova anche chiaramente la sua espressione nel dovere esplicito che hanno i genitori, i pastori di anime e i parroci, di provvedere affinché i fedeli vengano istruiti debitamente per la ricezione di questo Sacramento e lo ricevano a tempo opportuno³⁹. In questo canone si nota nella revisione un forte cambiamento d'accento del legislatore. Il can. 787 del Codice del 1917 parlava riguardo a questo tema solo del dovere del parroco⁴⁰. Anche il can. 49 dello schema del 1975 non menzionava ancora i genitori, ma parlava dei pastori di anime e soprattutto dei parroci⁴¹. Il can. 844 dello schema del 1980 invece menziona per la prima volta i genitori e li obbliga, accanto ai pastori di anime e ai parroci, a provvedere affinché i fedeli siano ben preparati per la ricezione del Sacramento della Cresima e che questo venga loro amministrato a tempo opportuno⁴². Questo canone subì ancora una piccola

38. Cfr. HERVADA, J., *Elementos de...*, op. cit., p. 124.

39. Cfr. can. 890.

40. "Quamquam hoc sacramentum non est de necessitate medii ad salutem, nemini tamen licet, oblata occasione, illud negligere; imo parochi curent ut fideles ad illud opportuno tempore accedant".

41. Cfr. *Schema de Sacramentis* 1975, p. 30.

42. "Fideles tenentur obligatione hoc sacramentum tempore opportuno recipiendi; curent eorum parentes, animarum pastores, praesertim parochi, ut fideles ad illud recipiendum rite instruantur et tempore opportuno accedant". *Schema Codicis* 1980, p. 200. L'innovazione in questo canone è frutto della

modificazione⁴³ e apparve definitivamente come can. 890 nel Codice attuale.

Per quanto concerne il tempo opportuno, bisogna attenersi a quello stabilito dalle disposizioni della conferenza episcopale. Si tratta sempre della "età di discrezione" tranne in pericolo di morte o in presenza di un'altra grave causa⁴⁴. Dato che a questa età il bambino ha già più di 7 anni, egli può far valere questo diritto per mezzo di un curatore, fino al raggiungimento del 14° anno di età, dopo di che lo può rivendicare addirittura da sé. Il legislatore non ha però stabilito più concretamente in che modo ciò debba essere realizzato.

In conclusione si può parlare di un vero diritto del bambino alla ricezione del Sacramento della Cresima, e i genitori devono in primo luogo provvedere a che i figli vengano preparati al Sacramento e lo ricevano dal ministro al momento opportuno.

c. *L'Eucaristia*

Tutti i fedeli hanno diritto alla celebrazione dell'Eucaristia e alla ricezione della Sacra Comunione, sia entro che al di fuori della Santa Messa⁴⁵. Così esiste anche il dovere fondamentale di assistere al Sacrificio e di ricevere la Sacra Comunione⁴⁶. Questo dovere si concretizza attraverso la legge nel dovere domenicale di assistere alla Messa e nel comandamento pasquale della ricezione della Comunione. Dato che l'Eucaristia è vincolo misterioso che

proposta di un consultore che disse che bisognava porre il dovere dei genitori prima di quello dei pastori d'anime. Cfr. "Communicationes", X, 1978, p. 82.

⁴³. Cfr. *Relatio* 1981, in "Communicationes", XV, 1983, pp. 187-188 e *Schema Codicis* 1982, p. 164, can. 889.

⁴⁴. Cfr. "Communicationes", III, 1971, p. 204; "Communicationes", VI, 1974, p. 36; "Communicationes", VII, 1975, p. 31.

⁴⁵. Cfr. HERVADA, J., *Elementos de...*, op. cit., p. 123.

⁴⁶. *Ibidem*.

esprime la piena unità e unione del popolo di Dio, è chiaro che ogni fedele ha un diritto a parteciparvi e a ricevere con le condizioni necessarie la Comunione. L'esercizio di questo diritto fondamentale è regolato nei cann. 897-958.

Così il can. 912 stabilisce che ogni battezzato a cui non lo sia vietato dal diritto può e deve essere ammesso alla Sacra Comunione. E' quindi la formulazione del can. 213 e costituisce la dichiarazione introduttiva riguardo alla ricezione della Comunione: chi è battezzato ha un diritto fondamentale all'ammissione alla Sacra Comunione⁴⁷ e questo diritto fondamentale non è illimitato, ma ha i suoi limiti, che sono stabiliti nella legge. I limiti del diritto fondamentale all'ammissione si basano su diverse norme legali: su principi teologici generali per la ricezione dei Sacramenti⁴⁸; su proibizioni non causate per colpa, come l'appartenenza a un'altra confessione⁴⁹; sull'esclusione dal Sacramento causata per colpa, per esempio attraverso una pena ecclesiastica⁵⁰ o a causa di norme disciplinari⁵¹. Tutte queste limitazioni devono venir interpretate rigorosamente secondo il can. 18 del Codice. Il can. 916 invece prescrive che la Sacra Comunione non può essere ricevuta se si è coscienti di un peccato mortale, ma si tratta qui di una prescrizione morale, dato che il ministro non ne può essere a conoscenza.

Dove si trovano ora le particolarità del bambino rispetto a questo diritto fondamentale? Per il bambino si possono mettere in rilievo due importanti regolamentazioni che costituiscono una concretizzazione del diritto fondamentale: in primo luogo è da far risaltare il can. 913, che regola la ricezione dell'Eucaristia dei

⁴⁷. Cfr. can. 912.

⁴⁸. Cfr. cann. 913 e 914.

⁴⁹. Cfr. can. 844.

⁵⁰. Cfr. can. 915.

⁵¹. Cfr. can. 917.

bambini. Tra questi si contano anche secondo il can. 99 persone che a causa di una limitazione permanente della ragione vengono considerate infanti secondo il can. 97 § 2.

La ricezione del Sacramento presuppone il desiderio personale del ricevente, tranne in pericolo di morte. Questo è tuttavia solo possibile se data la necessaria conoscenza e comprensione. Così la particolarità nel caso del fanciullo stà nel regolare quando sono date queste condizioni. Il fanciullo, per ricevere la Comunione, deve avere una comprensione generale del mistero di Cristo e un contegno morale di fede e di venerazione verso il Sacramento⁵². Come eccezione vale solo il caso in cui il bambino si trovi in pericolo di morte: in questo caso ci si può accontentare, come condizione per l'amministrazione del Sacramento, che il bambino riconosca le forme sacre non come cibo corrente, ma capisca la particolarità e riceva il Sacramento come dono di Dio. Il can. 913 § 1 non stabilisce un'età particolare; la cosa più importante è lo sviluppo spirituale del bambino. Ma secondo il can. 97 § 2, con la presunzione giuridica l'età adatta sembra essere quella a partire dai 7 anni.

Una seconda particolarità è il can. 914, che parla del diritto e del dovere dei genitori di portare il fanciullo alla prima Comunione. Questa particolarità per il bambino deriva anche dal can. 213, e i bambini non hanno solo il diritto di ricevere dal ministro la prima Comunione, ma anche di fronte ai genitori, dato che questi hanno il dovere giuridico di preoccuparsi affinché i bambini arrivati all'uso della ragione siano preparati adeguatamente e dopo una precedente confessione vengano fortificati con questo cibo divino⁵³.

Il can. 854 § 4 del Codice del 1917 menzionava sì il diritto di decisione dei confessori, dei genitori o di coloro che ne fanno le veci sulla sufficiente preparazione alla Sacra Comunione, ma non

⁵². Cfr. can. 913 § 1.

⁵³. Cfr. can. 914 § 1.

parlava direttamente di un dovere nei confronti della preparazione e ricezione del Sacramento⁵⁴. Nel can. 74 § 3 dello schema del 1975 veniva data maggior importanza ai genitori, e nel § 4 dello stesso schema veniva detto che è soprattutto compito del parroco di badare che i bambini non si presentino alla Sacra Comunione senza aver raggiunto l'età della ragione o senza essere ancora, secondo il suo giudizio, abbastanza preparati⁵⁵. I genitori hanno un dovere primario ed un diritto, i parroci solo sussidiariamente. Questi hanno solo la precedenza nel senso che devono impedire la Sacra Comunione quando manchino le condizioni necessarie⁵⁶. Inoltre sono in primo luogo i genitori a preparare i loro figli alla Sacra Comunione e a provvedere che siano preparati bene.

Il bambino ha così un diritto fondamentale, al concorrere le condizioni stabilite nel can. 913 § 1, di ricevere la Sacra Comunione. Nel caso in cui i genitori non facciano valere questo diritto, il bambino ha un suo proprio diritto dato che riguardo a questa materia non si trova sotto la potestà dei genitori⁵⁷. Il legislatore non ha stabilito più concretamente come il fanciullo possa far valere questo diritto, ma sembra ragionevole che sia soprattutto compito del padrino di Battesimo di aiutare il bambino nel caso di difficoltà con i genitori. C'è anche la possibilità che siano il padrino di Battesimo o il parroco a preparare il bambino, se i genitori non lo fanno⁵⁸. Processualmente il bambino potrebbe far valere il diritto per mezzo di un curatore costituito dal giudice, a partire dai 14 anni addirittura rappresentandosi da sè.

⁵⁴. "De sufficienti puerorum dispositione ad primam communionem iudicium esto sacerdoti a confessionibus eorumque parentibus aut iis qui loco parentum sunt".

⁵⁵. Cfr. *Schema de Sacramentis* 1975, p. 35.

⁵⁶. Vedi anche can. 777 2°.

⁵⁷. Cfr. cann. 98 § 2 e 1478 § 3.

⁵⁸. Cfr. cann. 912, 913 e 914.

d. *La Confessione sacramentale*

Come anche rispetto all'Eucaristia, il fedele ha in generale un diritto a ricevere il Sacramento della Penitenza e un dovere generale a questo riguardo. Questo dovere si concretizza per via legale attraverso la regolamentazione sulla Confessione sacramentale⁵⁹, che prescrive di confessare dopo il raggiungimento dell'età della ragione i peccati gravi una volta all'anno. Benchè ci siano aspetti che possano mettere in dubbio un tale diritto, si può tuttavia parlare di un diritto, se il fedele ha dimostrato esteriormente il suo pentimento⁶⁰. La concreta realizzazione del diritto fondamentale viene regolata nei cann. 959-991.

Dove si trovano ora le particolarità del minorenni relative a questo diritto? Il Codice non menziona niente di particolare per i minorenni. Per quanto riguarda la prima Comunione, viene invece detto che la Confessione sacramentale la deve precedere. Questa modificazione è stata introdotta solamente nell'ultima fase della riforma del Codice nel can. 914, con l'espressione *praemissa sacramentali confessione*⁶¹. Da ciò si può dedurre che, analogamente alla prima Comunione, i genitori hanno un dovere corrispondente anche per quanto concerne la Penitenza. Questo Sacramento, accanto alla remissione dei peccati, è anche un mezzo importante per la formazione della coscienza e si trova così in stretta relazione con l'educazione. Anche qui il bambino può far valere il diritto, analogamente al caso della Comunione.

⁵⁹. Cfr. can. 989.

⁶⁰. Cfr. HERVADA, J., *Elementos de...*, op. cit., pp. 123-124.

⁶¹. Cfr. *Schema Codicis* 1982, p. 167, can. 912 § 3 e CIC 1983 can. 914.

e. *L'Unzione degli infermi*

Anche qui il fedele ha in generale un diritto, che deriva dal can. 213 e che è anche in relazione con il diritto ad una educazione nella fede. Il fanciullo ha il diritto alla ricezione dell'Unzione degli infermi, per contro sembra, come per la Cresima, che non si tratti di un dovere giuridico⁶². La realizzazione di questo diritto è esplicitata più concretamente nei cann. 998-1007.

Il can. 1001 dice che i pastori di anime ed i congiunti dei malati devono provvedere a che gli infermi vengano confortati nel momento opportuno da questo Sacramento. Il fedele ne ha quindi un diritto se dopo il raggiungimento dell'età della ragione cade in pericolo di morte a causa di debolezza dovuta all'età avanzata o di malattia e non persiste ostinatamente in un peccato grave manifesto⁶³. Si tratta di un diritto che il fedele ha di fronte ai pastori di anime e ai congiunti, tra questi naturalmente soprattutto di fronte ai genitori.

Come è ora il caso del fanciullo? Il fanciullo arrivato all'uso della ragione⁶⁴ ha il diritto di ricevere questo Sacramento al momento opportuno nel caso di una malattia grave. E' un diritto di fronte al sacerdote come ministro⁶⁵, ma anche ai genitori, dato che hanno il dovere concreto di provvedere a che il bambino riceva al momento opportuno l'aiuto di questo Sacramento.

Il can. 944 del Codice del 1917 non menzionava espressamente l'obbligo dei pastori di anime e dei congiunti⁶⁶,

⁶². Cfr. HERVADA, *Elementos de...*, op. cit., p. 124.

⁶³. Cfr. Cann. 1004 e 1007.

⁶⁴. Cfr. can. 1004 § 1.

⁶⁵. Cfr. can. 1003.

⁶⁶. "Quamvis hoc sacramentum per se non sit de necessitate medii ad salutem, nemini tamen licet illud negligere; et omni studio et diligentia curandum ut infirmi, dum sui plene compotes sunt, illud recipiant".

che venne però menzionato nel can. 187 dello schema del 1975⁶⁷. Il Codice non nominava espressamente i genitori, ma è chiaramente evidente che questo si può dedurre dall'espressione "congiunti". Si tratta qui di un vero dovere giuridico, come parte del compito dei genitori all'educazione cristiana, nella quale i Sacramenti occupano un ruolo primario⁶⁸. Invece, per quanto riguarda gli altri familiari, pare che si tratti per questa norma di un obbligo morale.

f. *L'Ordine sacro e il Matrimonio*

I diritti concernenti il Matrimonio e l'Ordine sacro hanno certamente anche una relazione con i cann. 213 e 217, ma non devono essere considerati tanto come diritti fondamentali derivabili dalla *conditio communionis*, quanto dalla *conditio libertatis*⁶⁹ e ciò dal can. 219, che afferma il diritto di tutti i fedeli cristiani di essere liberi da qualsiasi costrizione nella scelta del loro stato di vita.

Questi due Sacramenti hanno per il fanciullo un ruolo minimo, dato che per la loro ricezione è già prevista una certa età. Il diritto del fanciullo si basa principalmente sulla conoscenza generale di essere immune da ogni costrizione nella scelta del suo stato di

⁶⁷. "Quamvis unctio infirmorum per se non sit de necessitate medii ad salutem, fideles tempore idoneo illam recipiant, curent praesertim animarum pastores et infirmorum propinqui ut tempore opportuno hoc sacramentum infirmi subleventur". *Schema de Sacramentis* 1975, p. 57. Questo canone subì nello schema del 1980 la seguente modifica, che non fu più riveduta: "Curent animarum pastores et infirmorum propinqui ut tempore opportuno infirmi hoc sacramentum subleventur". *Schema Codicis* 1980, p. 220, can. 955.

⁶⁸. Riguardo ad altri familiari che non siano i genitori, sembra che questa norma sia più un obbligo morale, mentre che per i genitori si tratta di un dovere giuridico.

⁶⁹. HERVADA, J., *Elementos de...*, op. cit., p. 126.

vita⁷⁰. Per il bambino vi è di nuovo la particolarità che questi diritti si dirigono soprattutto ai genitori, dato che sono loro a poter esercitare un'influenza sui figli. In questo ambito però i genitori non sono tenuti ad azioni attive concrete, ma il loro dovere si limita a rispettare le decisioni dei loro figli.

Per quel che concerne il Matrimonio, questo diritto fondamentale deve essere visto in relazione con il can. 1058, dove viene garantito il diritto fondamentale naturale del *ius connubii*, e con il can. 1083, dove viene regolato l'impedimento al matrimonio dovuto all'età. In questo senso i figli –la donna con il raggiungimento del 14° anno di età, l'uomo a 16 anni– possono scegliere liberamente lo stato matrimoniale e i genitori devono rispettare questa decisione. Per precauzione il legislatore ha comunque stabilito che venga ottenuto il permesso dell'Ordinario del luogo in modo che il testimone qualificato possa partecipare alla cerimonia matrimoniale nel caso dell'insaputa dei genitori o contro un loro motivato dissenso⁷¹. Così lo *ius connubii* non è un diritto fondamentale del fedele, ma un diritto naturale, che trova la sua legittimità non nel modo di essere del fedele, ma nell'essenza dell'uomo. Il diritto al Matrimonio nella Chiesa invece, come diritto fondamentale, è diverso; trova la sua legittimazione nella propria dottrina cristiana che il credente osserva. Il Matrimonio non è solo una vocazione naturale, ma nella misura in cui il Matrimonio è espressamente in relazione con il mistero di Cristo, l'istituzione è cammino di santità e di vita cristiana. C'è così una libertà fondamentale nel contrarre il Matrimonio⁷². Una libertà positiva contenuta nel senso cristiano; altrimenti questo diritto ha gli stessi aspetti del *ius connubi*.

⁷⁰. Cfr. can. 219 e vedi anche riguardo al Matrimonio, Consiglio Pontificio per la Famiglia, *Carta dei Diritti della Famiglia*, 22.10.1983, Tipografia Poliglotta Vaticana 1983, art. 2 a), b).

⁷¹. Cfr. can. 1071 § 1 6°.

⁷². Cfr. HERVADA, J., *Elementos de...*, op. cit., p. 136.

Relativamente al Sacramento dell'Ordine questo diritto si concretizza nella scelta dello stato di vita per il fatto che i genitori non possono obbligare i figli a una decisione od opporvisi. Nel caso del minorenni non si tratta della ricezione del Sacramento, dato che in questo momento la persona non è più sotto la potestà dei genitori, ma della decisione del figlio per i passi precedenti. Così, per esempio, i genitori non possono opporsi irragionevolmente alla decisione dei figli di entrare in seminario prima dei 18 anni⁷³.

4. L'EDUCAZIONE CRISTIANA E LA SCUOLA

L'educazione cristiana, e concretamente l'educazione nella fede, non ha solo come conseguenza che sono soprattutto i genitori ad essere tenuti a questo, ma anche che sono loro a dover preoccuparsi dell'educazione cristiana dei loro figli nei confronti di terzi. Come è già stato menzionato, i genitori sono i primi e principali educatori dei loro figli, ma non gli unici. Anche Stato e Chiesa fanno valere a seconda dell'ambito il loro diritto all'educazione. La famiglia non ha tutti i mezzi a disposizione per garantire ai figli un'educazione integrale. Così è necessario l'intervento di altri luoghi educativi, che aiutino in questo compito i genitori, malgrado questi ultimi vi siano tenuti primariamente, ma non esclusivamente.

Il can. 796 attribuisce molta importanza all'aiuto che le scuole prestano ai genitori nella realizzazione dei loro compiti educativi. E' una complementazione, senza che i genitori trasferiscano il loro compito alle scuole. Si tratta di far sorgere una cooperazione e integrazione reciproca tra famiglia e scuola, la cui importanza viene resa manifesta nel can. 796 § 2, dove si parla di questa

⁷³. Cfr. can. 643 § 1 1° che permette a partire dal 17° anno di età di entrare in noviziato.

stretta collaborazione. Essa si riferisce al compito educativo e non ha niente a che vedere con un'altra problematica: i genitori non possono cambiare l'orientamento della scuola, ma a questo riguardo hanno la libertà di scegliere la scuola che corrisponde alle loro convinzioni.

Così si può dire che il fanciullo ha il diritto di andare in quella scuola dove si provvede ad una educazione cattolica. Si tratta di un diritto che il fanciullo ha soprattutto di fronte ai suoi genitori, che sono tenuti ad affidare i loro figli a quei luoghi educativi dove la totalità dell'insegnamento concorda con la dottrina della Chiesa⁷⁴. Questo obbligo, secondo il can. 798, si riferisce alla necessità di frequentare quelle scuole dove viene impartita la totalità della dottrina dello spirito cristiano conformemente alla dottrina della Chiesa. Quindi non è solo un obbligo che si riferisce unicamente alle cosiddette "scuole cattoliche" secondo il can. 803 § 1. Questo lo spiega esplicitamente il § 3 del canone sopra citato, che distingue tra "scuole cattoliche", le quali soddisfano le condizioni del § 1, e scuole che sono semplicemente ispirate dai valori della Chiesa. A queste ultime si riferisce il can. 798.

Nel caso in cui i genitori non siano in grado di mandare i loro figli in una scuola del genere, devono provvedere affinché la loro necessaria educazione cattolica abbia luogo al di fuori della scuola, secondo il can. 798 *in fine*. Questo dovere si può derivare dal dovere generale dei genitori, secondo il can. 793 § 1, di educare i figli nella fede. Questo canone porta anche una nuova prospettiva alle norme 796 e 798, dato che i genitori scelgono quella scuola che può provvedere meglio, a seconda delle situazioni locali, all'educazione cattolica dei loro figli.

Questo conduce al fatto che i genitori stessi possono prendere iniziative nell'ambito educativo, se giudicano dannosa

⁷⁴. In caso di impossibilità i genitori sono tenuti a provvedere affinché l'educazione cattolica sia impartita con altri mezzi (can. 798).

l'educazione che i loro figli ricevono a scuola o se essa non soddisfa tutte le condizioni. Benché questo non sia il luogo per addentrarsi dettagliatamente in questa tematica⁷⁵, si può comunque dire che i genitori hanno diritto a dar vita a tali iniziative o a promuovere altri luoghi educativi, sia in base al diritto fondamentale del can. 216 nell'ambito del Diritto Canonico⁷⁶, sia in base al Diritto Civile⁷⁷. Così i genitori hanno anche in questo campo un compito importante.

5. CONCLUSIONE

Come è evidente da quanto detto in precedenza, anche il Diritto Canonico dichiara nel can. 217 del Codice del 1983 il diritto all'educazione cristiana come diritto fondamentale nella Chiesa, che spetta ad ogni cristiano attraverso la ricezione del Battesimo. Sebbene questo diritto sia indipendente dall'età e il battezzato lo mantenga per tutta la sua vita, esso si fa attuale per sua natura soprattutto per bambini e giovani. Così, nell'ordinamento canonico, bisogna prestare al minorenni una particolare attenzione riguardo a questo diritto fondamentale, soprattutto per quanto riguarda la sua garanzia, dato che il minorenni ha realmente un diritto.

Inoltre è anche stato evidenziato come si tratti di un diritto che il fanciullo ha soprattutto di fronte ai suoi genitori, benché si tratti di un diritto fondamentale che come tale si dirige in generale ai pastori spirituali, cioè alla gerarchia della Chiesa.

⁷⁵. Cfr. a questo proposito le interessanti esposizioni di ERRAZURIZ, C. J., *Le iniziative apostoliche dei fedeli nell'ambito dell'educazione. Profili canonistici*, in "Romana", n. 11, Roma 1990, pp. 279-294.

⁷⁶. Cfr. MARTÍN DE AGAR, J. T., *El Derecho de los laicos a la libertad en lo temporal*, in "Ius Canonicum", XXVI, 1986, p. 551.

⁷⁷. *Ibidem*, p. 552.

Così sono i genitori gli educatori primari: educano i loro figli nella fede, li introducono alla pietà e alle virtù e provvedono affinché ricevano i Sacramenti al momento opportuno e in modo adeguato. Questo fatto fa risaltare chiaramente un aspetto del diritto fondamentale in generale, vale a dire l'effetto *erga omnes*, che ha appunto un significato particolare per quanto riguarda l'educazione cristiana. Benché la Chiesa abbia un chiaro compito educativo in ragione della sua fondazione e missione, sono per soprattutto i genitori ad essere particolarmente tenuti a questo. Di conseguenza, per salvaguardare e favorire il diritto fondamentale –il che è sicuramente compito della Chiesa– essa deve concedere ai genitori il loro ruolo primario soprattutto nella formalizzazione sulla via legale. Si possono in generale notare accenti più forti al sottolineare la responsabilità ecclesiale dei genitori, ma rimane tuttavia ancora un lungo cammino per raggiungere una realizzazione soddisfacente.

D'altra parte si può dire che per far valere questo diritto anche il minorene ha, a seconda della parziale maggiore età, dei diritti propri che limitano addirittura i diritti dei genitori; ma il Codice presenta chiare lacune per far valere concretamente questo diritto fondamentale. A questo riguardo si dovrebbe ancora realizzare un compito importante, dato che il Codice garantisce sì il diritto fondamentale, ma regola troppo poco i mezzi necessari per una realizzazione secondo il can 221 § 2.

Un terzo aspetto importante per il minorene è quello di considerare il diritto all'educazione cristiana in relazione con il diritto alla ricezione dei Sacramenti, dato che l'educazione nella fede si può sviluppare pienamente solo con i Sacramenti come mezzi di salvezza. Con ciò il bambino ha anche un diritto alla ricezione dei Sacramenti, e anche qui i genitori hanno un ruolo importante che non deve venir ignorato – benché i ministri del Sacramento siano i destinatari primari.

In conclusione si può dire che il minorene ha un vero diritto all'educazione cristiana, che si concretizza, nel Diritto Canonico,

in una educazione nella fede. I genitori sono gli educatori primari e solo nella misura in cui questo venga fomentato dall'ordinamento canonico potrà anche essere raggiunta una vera realizzazione di questo diritto fondamentale. C'è ancora molto da fare, e il futuro mostrerà se l'ordinamento canonico potrà corrispondere a questo compito esigente con l'aiuto della dottrina e della giurisprudenza. Sarebbe da sperare.